



CONFINDUSTRIA UDINE

26 ottobre 2012 atonelli

Ruolo e regole della formazione nella sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Alessandra Tonelli
Area Ambiente, Sicurezza ed Energia
Confindustria Udine

Udine, 26 ottobre 2012

1



CONFINDUSTRIA UDINE

informazione, formazione, addestramento

26 ottobre 2012 atonelli

- o Fanno parte delle misure di prevenzione
- o Derivano direttamente dalla valutazione dei rischi

2



informazione, formazione, addestramento

- sono un obbligo del datore di lavoro (o del suo delegato) e del dirigente
 - su proposta del RSPP
 - previa consultazione del RLS.
- I piani di formazione, informazione ed addestramento sono oggetto di discussione nel corso della riunione periodica (*ex* articolo 35)



informazione, formazione

- Sono obbligatorie
- Debbono essere garantite a ciascun lavoratore
- Debbono essere comprensibili (lingua italiana!), sufficienti ed adeguate
- Debbono riguardare “*i rischi specifici in relazione all’attività svolta*” > **valutazione dei rischi** aziendale



addestramento

- o Solo se previsto dalla valutazione del rischio e/o dalla norma
- o Deve essere effettuato sul luogo di lavoro da persona esperta.
- o Obbligatorio *ex lege* per:
 - DPI di terza categoria
 - Alcuni macchinari: carrelli elevatori, gru, carri ponte, macchine movimento terra...
 - DPI di protezione dell'udito.




addestramento e formazione

- o QUANDO?
 - Alla costituzione del rapporto di lavoro (o all'inizio dell'utilizzazione se si tratta di interinali)
 - Trasferimento
 - Cambio mansione
 - Introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze, ...



formazione dei lavoratori

26 ottobre 2012 atonelli



7



altri ruoli (e relativa formazione)

26 ottobre 2012 atonelli

- Esistono delle altre figure aziendali che hanno dei ruoli per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per i quali sono previsti percorsi formativi specifici
- Esempio
 - RSPP – responsabile del servizio di prevenzione e protezione (accordi S/R del 2006)
 - Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (Allegato XIV)
- Queste figure hanno percorsi formativi dedicati
- Possono essere anche consulenti esterni, liberi professionisti.

8



formazione dei lavoratori

o **GENERALE**

- o Articolo 37 + Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
- o Contenuti: *concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali organi di vigilanza, controllo assistenza.*
- o Durata minima: 4 ore per tutti.
- o **NB:** L'obbligo e l'elenco dei contenuti è precedente all'accordo stato regioni di dicembre 2011



formazione dei lavoratori

o **SPECIFICA**

- o Articolo 37 + Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
- o Contenuti: *rischi riferiti alla mansione (DVR) [es: rischi meccanici, elettrici, attrezzature, cadute dall'alto, esplosioni, rischio chimico, cancerogeni, biologici, fisici, rumore, vibrazioni, microclima, gestanti, illuminazione, radiazioni, videoterminali, DPI, organizzazione del lavoro, movimentazione manuale dei carichi, segnaletica, emergenze, esodo, incendi, primo soccorso, altri rischi,...], procedure*
- o Durata **minima**:

Livello di rischio proprio della <u>mansione</u>	Formazione Generale (Ore)	Formazione Specifica (Ore)	Totale ore
Basso	4	4	8
Medio	4	8	12
Alto	4	12	16



Rischio della mansione

- **ALTO**
- Estrazioni minerali e altre industrie estrattive
- Costruzioni
- Industrie alimentari
- Tessili, abbigliamento
- Conciarie, cuoio
- Legno
- Carta, editoria, stampa
- Minerali non metalliferi
- Produzione e lavorazione metalli
- Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici e app. elettrici, elettronici
- Autoveicoli
- Mobili
- Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua
- Smaltimento rifiuti
- Raffinerie – trattamento combustibili nucleari
- Industrie chimiche, fibre
- Gomma, plastica
- Sanità
- Assistenza sociale residenziale

- **MEDIO**
- Agricoltura
- Pesca
- Trasporti, magazzinaggi, comunicazioni
- Assistenza sociale non residenziale
- Pubblica amministrazione
- Istruzione

- **BASSO**
- Commercio ingrosso e dettaglio
- Attività artigianali (carrozzerie, riparazione veicoli lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.)
- Alberghi, ristoranti
- Assicurazioni
- Immobiliari, informatica
- Associazioni ricreative, culturali, sportive
- Servizi domestici
- Organizzazioni extraterritoriali



formazione dei lavoratori

- **PER SPECIFICHE CATEGORIE DI LAVORATORI**
- **Addetti alle emergenze**
 - Corsi di Primo soccorso + aggiornamento triennale
 - Corsi antincendio [+ aggiornamento].
- **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**
 - Corso base + aggiornamento annuale



formazione dei lavoratori

- **PER SPECIFICHE CATEGORIE DI LAVORATORI**

- **PREPOSTI**

- È obbligatoria una formazione sufficiente ed adeguata.
- È aggiuntiva rispetto alla formazione prevista per tutti i lavoratori.
- L'Accordo S/R di dicembre 2011 **suggerisce** una formazione di minimo otto ore con contenuti in linea con gli obblighi del preposto. Il DDL può fare diversamente ma deve dimostrare l'equivalenza.
- La formazione dei preposti comprende le tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori e le modalità di esercizio della funzione di controllo dei lavoratori.



formazione dei lavoratori

- **PER SPECIFICHE CATEGORIE DI LAVORATORI**

- **DIRIGENTI**

- È obbligatoria una formazione sufficiente ed adeguata.
- È sostitutiva della formazione prevista per tutti i lavoratori.
- L'Accordo S/R di dicembre 2011 **suggerisce** una formazione di minimo sedici ore con contenuti in linea con gli obblighi del dirigente. Il DDL può fare diversamente ma deve dimostrare l'equivalenza.
- *Modulo giuridico/normativo*
- *Gestione ed organizzazione della sicurezza*
- *Individuazione e valutazione dei rischi*
- *Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori*



formazione dei lavoratori

o PER SPECIFICHE MANSIONI

o Addetti a:

- montaggio/smontaggio/trasformazione dei ponteggi
- lavori in quota
- (Allegato XXI)

o Addetti a:

- operare in ambienti confinati
- (DPR 177/2011)



formazione dei lavoratori

o PER SPECIFICHE MANSIONI

- o Addetti ad attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione
- o (articolo 73 comma 5)

- carrelli elevatori
- macchine movimento terra
- operare su gru (mobili, a torre, per autocarro)
- operare su piattaforme di lavoro elevabili
- trattori agricoli e forestali.

Accordo S/R del 22 febbraio 2012



formazione dei lavoratori - attrezzature

- o Accordo S/R del 22 febbraio 2012
- o Dispone modalità, durata, contenuto ed aggiornamento della formazione da impartire ai lavoratori addetti ad operare con: *piattaforme di lavoro elevabili, gru (mobili, a torre, a rotazione in basso, per autocarro), carrelli elevatori semoventi, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra, pompe per calcestruzzo.*

- o Entrerà in vigore il 12 marzo 2013.
- o I corsi già effettuati sono validi se hanno la durata prevista, la suddivisione prevista e la verifica finale, ma possono essere integrati entro il 12 marzo 2014.
- o Corsi fatti da “enti accreditati”.



formazione

- o **Veniamo ora al contenuto specifico, alle novità ed alle peculiarità introdotte da**
 - **Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221**
- o **e dai chiarimenti dello stesso offerti dall'**
 - **“Adeguamento e linee applicative degli Accordi ex articolo 34 ed articolo 37” del 25 luglio 2012**



entrata in vigore

26 ottobre 2012 atonelli

- o L'Accordo 21 dicembre 2012 n.221 entra in vigore
l'11 gennaio 2012



efficacia

26 ottobre 2012 atonelli

- o L'Accordo **integra le** *disposizioni di legge*
- o individuando modalità di svolgimento delle attività formative i cui principi sono contenuti nella norma (art 34 e 37 del TU)
- o *L'inosservanza dell'accordo produce conseguenze penali.*



destinatari

o È **obbligatorio**

- per i lavoratori
- per DDL che svolgono in proprio i compiti da RSPP

o È **indicativo** per dirigenti e preposti.

o Non si applica a:

- Collaboratori dell'impresa familiare
- Lavoratori autonomi
- Coltivatori diretti del fondo
- (cioè ai soggetti dell'articolo 21 TU)



formazione

o **QUANDO?**

- alla costituzione del rapporto di lavoro
- all'inizio dell'utilizzazione se si tratta di lavoratori interinali
- trasferimento
- cambio mansione
- introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze chimiche, ...



formazione

o QUANDO?

o Per personale di nuova assunzione dopo l'11 gennaio 2012

- Anteriormente all'assunzione (?)
- Contestualmente all'assunzione
Oppure, se ciò non risulta possibile,
- Entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione

- *Spetta al datore di lavoro evidenziare le ragioni di questa scelta.*



formazione

o NB:

- #### o Per “personale di nuova assunzione” si intende non solo quello assunto *ex novo* ma anche il personale cui vengono attribuiti compiti di dirigente o preposto dopo l'11 gennaio 2012.



formazione

o COME?

o generale

- o Contenuti: *concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali organi di vigilanza, controllo assistenza.*
- o Durata minima: 4 ore per tutti.



formazione

o COME?

o specifica

- o Contenuti: *rischi riferiti alla mansione (DVR) [es: rischi meccanici, elettrici, attrezzature, cadute dall'alto, esplosioni, rischio chimico, cancerogeni, biologici, fisici, rumore, vibrazioni, microclima, gestanti, illuminazione, radiazioni, videotermini, DPI, organizzazione del lavoro, movimentazione manuale dei carichi, segnaletica, emergenze, esodo, incendi, primo soccorso, **altri rischi**,...], procedure*
- o Durata minima

Livello di rischio proprio della <u>mansione</u>	Formazione Generale (Ore)	Formazione Specifica (Ore)	Totale ore
Basso	4	4	8
Medio	4	8	12
Alto	4	12	16



Rischio della mansione

- **ALTO**
- Estrazioni minerali e altre industrie estrattive
- Costruzioni
- Industrie alimentari
- Tessili, abbigliamento
- Conciarie, cuoio
- Legno
- Carta, editoria, stampa
- Minerali non metalliferi
- Produzione e lavorazione metalli
- Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici e app. elettrici, elettronici
- Autoveicoli
- Mobili
- Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua
- Smaltimento rifiuti
- Raffinerie – trattamento combustibili nucleari
- Industrie chimiche, fibre
- Gomma, plastica
- Sanità
- Assistenza sociale residenziale

- **MEDIO**
- Agricoltura
- Pesca
- Trasporti, magazzinaggi, comunicazioni
- Assistenza sociale non residenziale
- Pubblica amministrazione
- Istruzione

- **BASSO**
- Commercio ingrosso e dettaglio
- Attività artigianali (carrozzerie, riparazione veicoli lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.)
- Alberghi, ristoranti
- Assicurazioni
- Immobiliari, informatica
- Associazioni ricreative, culturali, sportive
- Servizi domestici
- Organizzazioni extraterritoriali



Integrazione della formazione

- La formazione come sopra descritta deve essere integrata tenendo conto di quanto emerso dalla valutazione del rischio.
- La durata indicata deve considerarsi una durata minima.
- **SUFFICIENTE ED ADEGUATA**



Formazione comprensibile

- Per i lavoratori stranieri deve:
 - Essere verificata la comprensione della lingua italiana
 - Essere assicurata la presenza di un traduttore/mediatore culturale se del caso.



Principio di effettività

- Il livello di rischio sulla base del quale si forma il lavoratore è quello proprio della mansione a prescindere dalla classificazione ATECO dell'Azienda nel suo complesso.
- La formazione sarà quindi coerente col rischio effettivo (no generalizzazioni onerose).
- Valutazione del rischio.



Formazione speciale

- **NB:**
- La formazione come sopra descritta **esaurisce l'obbligo** formativo a carico del datore di lavoro
- Tranne che per gli obblighi di formazione integrativa prevista da norme speciali che prevede percorsi formativi dettagliati e mirati. Esempio:
- Attrezzature (Accordo 22/02/2012 n.53/CSR)
- Ambienti confinati (DPR 177/2011)
- Ponteggi (art.163 + All. XXI)
- Amianto (art.258)



Formazione sostitutiva

- La formazione come sopra descritta **è ricompresa** in quei percorsi formativi che per numero di ore, di argomenti sono equivalenti o superiori a quelli dell'Accordo.
- Formedil
- Formazione Seveso
- Formazione conducenti mezzi di trasporto mezzi o passeggeri



addestramento

- L'addestramento **NON** è ricompreso nelle ore formative come sopra descritte.
- L'addestramento segue la disciplina generale della norma.
 - Cioè si effettua sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi
 - E nei casi espressamente previsti dalla norma (DPI III categoria art.77, attrezzature art 73, ambienti confinati,...).



Lavoratori interinali/contratto di somministrazione

- La norma generale impone gli obblighi di prevenzione e protezione a carico dell'utilizzatore.
- Con riferimento alla formazione, le parti possono accordarsi contrattualmente ponendo:
 - La formazione generale a carico del somministratore
 - La formazione specifica a carico dell'utilizzatore.



CONFINDUSTRIA UDINE

accordo

Organismi paritetici / Enti bilaterali

- o *La formazione dei lavoratori deve avvenire in collaborazione con enti bilaterali ed organismi paritetici.*
- o Non esiste una mappatura nazionale di questi enti.
- o Per ciò che riguarda l'OPP in Provincia di Udine...

26 ottobre 2012 atonelli

35



CONFINDUSTRIA UDINE

accordo

Organismi paritetici / Enti bilaterali



26 ottobre 2012 atonelli

36



modalità

o Segnaliamo, tra le altre:

- Max 35 partecipanti
- La declinazione dei contenuti deve tener conto delle differenze di genere, età, provenienza, lingua, tipologia contrattuale dei partecipanti.
- Possibilità di e-learning (a certe condizioni) per formazione generale e formazione dei preposti e dei dirigenti
- Verifiche di apprendimento obbligatorie per dirigenti e preposti (fortemente consigliate negli altri casi).
- Il soggetto organizzatore può essere il datore di lavoro/Azienda



docenti

o Docenti sia interni che esterni all'Azienda.

o OK personale docente se:

- Ha almeno tre anni (negli ultimi cinque) di esperienza professionale in materia di salute e sicurezza e sul lavoro
- Si RSPP ed ASPP in carica per almeno tre anni negli ultimi cinque.
- Ha almeno tre anni (negli ultimi cinque) di esperienza dimostrabile di insegnamento in materia di salute e sicurezza e sul lavoro – documentazione.



- Ora, tre argomenti importantissimi:
- DISCIPLINA TRANSITORIA
- FORMAZIONE PREGRESSA
- AGGIORNAMENTO (crediti formativi)



disciplina transitoria

- PER TUTTI
- Si possono completare entro l'11 gennaio 2013 i corsi programmati purché *formalmente e documentalmente* approvati prima del 11 gennaio 2012.
 - **Non** è richiesta la data certa
 - ma deve esserci un'evidenza – ad esempio: richiesta finanziamento, partecipazione bando, programma formativo approvato nel corso della riunione periodica ex art.35,...



disciplina transitoria

o SOLO DIRIGENTI E PREPOSTI

- o Se non hanno la possibilità di provare adeguata formazione pregressa, possono concludere i corsi secondo le modalità previste dall'Accordo *entro 18 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo* (11 luglio 2013).
- o **NB:** la formazione da dirigenti e preposti va impartita **prima** di esercitare la mansione o, in subordine, entro 60 giorni dall'inizio dell'attività.



formazione pregressa

- o ("pregressa"= precedente al 11 gennaio 2012)
- o Gli Accordi regolano la disciplina della formazione per il futuro, dall'11 gennaio 2012 in poi.
- o *È eccessivo ed oneroso, quindi, riguardare la formazione pregressa alla luce delle nuove regole imposte dagli Accordi.*
- o Gli Accordi non introducono *tout court* alcun obbligo di ripetere la formazione effettuata



formazione pregressa

- o Invitiamo quindi le Aziende ad analizzare la formazione già impartita perché in linea di principio è valida.
- o Debbono ricorrere alcune condizioni (verifica ispettiva)
- o La formazione pregressa deve:
 - Rispondere alla norma in vigore al momento in cui è stata fatta cioè
 - essere sufficiente ed adeguata
 - rispondere a quanto (eventualmente) previsto nei CCN di settore
 - essere effettuata in accordo con RLS
 - essere diretto risultato della valutazione del rischio
 - essere documentata in maniera idonea ad esempio con indicazione degli argomenti, delle firme dei partecipanti e del docente



formazione pregressa

- o Nell'impossibilità di dimostrare la formazione pregressa si danno i seguenti casi:
 - I lavoratori che non hanno **mai** ricevuto formazione debbono essere immediatamente avviati a formazione (***non è prevista alcuna dilazione***)
 - I dirigenti ed i preposti che non hanno mai ricevuto formazione specifica debbono essere avviati entro l'11 luglio 2013
 - *seguendo le nuove regole proposte dall'Accordo.*
- o I lavoratori che hanno ricevuto formazione "comprovabile" ma precedente al 2007, debbono effettuare l'aggiornamento entro l'11 gennaio 2013.



aggiornamento

- Preposti, dirigenti e lavoratori debbono effettuare un aggiornamento della formazione della durata di sei ore ogni cinque anni.
- Sei ore comuni per tutti i livelli di rischio
- Non si considera aggiornamento la formazione effettuata per l'insorgenza di nuovi rischi, l'introduzione di nuove lavorazioni, nuove sostanze chimiche,...



aggiornamento

- Scadenze per l'aggiornamento:
 - Entro l'11 gennaio 2013 per lavoratori formati da oltre cinque anni (da prima del 2007);
 - Entro l'11 gennaio 2017 per lavoratori formati (formazione documentabile e documentata) dal 2008 al 2012
 - Entro cinque anni dalla formazione per soggetti (lavoratori, dirigenti, preposti) formati quest'anno.
- *Ok anche due ore (su sei) acquisite in seminari con test finale.*
- *NB: l'aggiornamento per preposti è di sole sei ore, che ricomprendono anche quelle da lavoratori.*



crediti formativi

lavoratori

- o La formazione generale è credito formativo permanente.
- o La formazione specifica si ripete/integra al cambio mansione, cambio azienda, introduzione nuove attrezzature, nuove lavorazioni, nuove procedure, nuovi rischi, nuove sostanze chimiche,...



crediti formativi

preposti

- o La formazione per preposti è credito formativo permanente.
- o *Salvo nel caso in cui vi sia una modifica nel rapporto di preposizione nella stessa o in un'altra azienda.*



crediti formativi

dirigenti

- o La formazione per dirigenti è credito formativo permanente.



GRAZIE!

Valutazione di singoli casi aziendali:

Area Ambiente, Sicurezza ed Energia

Dott.ssa Claudia Silvestro

Ing. Alessandro Mattiussi

Ing. Alessandra Tonelli

0432276240/270/250

sicurezza@confindustria.ud.it